

**M.M. no. 52 concernente la revisione di alcune norme del Regolamento del Corpo pompieri del Comune di Locarno**

Locarno, 31 luglio 2014

Al Consiglio Comunale

**Locarno**

Egredi Signori Presidente e Consiglieri,

**Premessa**

L'organizzazione pompieristica ticinese vive essenzialmente di volontariato e, in taluni ambiti molto sensibili, come ad esempio per i Centri di soccorso (Bellinzona, Biasca, Chiasso, Locarno, Lugano e Mendrisio), assicura un servizio professionale e di qualità, finalizzato al soccorso, alla lotta contro gli incendi, ai danni della natura e alla lotta contro le merci pericolose. Il Corpo civici pompieri di Locarno, oltre a garantire le prestazioni di legge al proprio Comune e a quelli convenzionati, funge anche da centro di supporto per Corpi di categoria B (Brissago, Cevio, Maggia e Tenero–Contra), di categoria C (Alta Verzasca, Lavizzara, Onsernone, Rovana) e di categoria C montagna (Pizzo Leone e Melezza). Il tutto con un effettivo che si attesta complessivamente sulle 400 unità. I pompieri ticinesi hanno da sempre ripreso le definizioni e l'attribuzione dei gradi in auge nell'ambito militare svizzero.

Negli ultimi anni, diversi cambiamenti nelle organizzazioni partner, integrate nel Concetto protezione della popolazione e nell'Esercito, hanno di fatto rivisto la loro scala gerarchica. Anche i pompieri ticinesi hanno quindi voluto aggiornarsi e adattarsi a questo nuovo corso.

Per questi motivi il Consiglio di Stato ha comunicato il 9 luglio 2014 le decisioni relative alla nuova definizione dei gradi dei pompieri e modificato alcune disposizioni del Decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri del 21 dicembre 1994 e del Regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura del 7 aprile 1998 che sono state pubblicate nel BU no. 39 dell'11 luglio 2014 pag.385-388.

L'Esercito svizzero ha da tempo adattato alle "prescrizioni" della NATO il proprio sistema d'assegnazione dei gradi di funzione.

Se per gli ufficiali non vi sono state delle variazioni (a parte l'introduzione del grado di Generale), nell'ambito delle graduazioni dei soldati e dei sottufficiali (inferiori, superiori e aiutanti) sono stati adottati nuovi gradi e, rispettivamente, nuovi distintivi per determinare la specifica funzione. Per inciso, la Polizia cantonale si è subito adeguata a questo nuovo sistema per meglio definire e distribuire le funzioni dei suoi quadri sottufficiali.

Per i pompieri, sulla scorta di quanto messo in atto dall'Esercito, sono state riviste le seguenti funzioni.

### 1. Pompieri e appuntati

Fino ad ora, solamente alcuni CP distinguevano l'aspirante pompiere (asp) dal pompiere (pomp). Inoltre, il grado di appuntato (app) raccoglie attualmente militi che hanno ricevuto per questioni di merito questa funzione e che mantengono generalmente le competenze di pompieri - e militi che, di principio, hanno svolto il corso cantonale di capo gruppo CG e che assumono competenze di sottufficiale (appuntato facente funzione: appff). Per il primo caso, si propone di assegnare all'asp una mostrina neutra e al pomp un distintivo simile a quello che viene dato nell'esercito svizzero al soldato al termine della scuola reclute.

Nel contesto degli appuntati, la proposta è di inserire nell'organico anche la funzione di appuntato capo (appc), che prenderebbe il posto dell'appff.

### 2. Sottufficiali inferiori

La funzione di caporale (cpl) resta invariata. Quella del sergente (sgt) si completa con l'istituzione del nuovo grado di sergente capo (sgtc), già adottato "sul campo", come detto in precedenza, anche dalla Polizia cantonale. Il sgtc è un sgt di «provata esperienza» che può assumere la funzione di capo intervento. Alla stessa stregua, si propone di inserire anche negli organici del nostro Corpo la funzione di sgtc.

### 3. Sottufficiali superiori

Nell'ambito dei gradi relativi ai sottufficiali superiori, il nostro Esercito non ha apportato nessuna variazione di rilievo per quanto attiene alla funzione di furiere (fur), a parte il nuovo distintivo che, con l'aggiunta di un gallone rettangolare sotto il gallone angolato inferiore, la pone, nel nostro Esercito, come gerarchicamente superiore a quella del sergente maggiore (sgtm). Quest'ultimo è però "soverchiato" anche da una nuova funzione: quella di sergente maggiore capo (sgtmc).

Per quanto ci riguarda, si è ritenuto che il mantenimento del grado di sgtm sia più che sufficiente per soddisfare le nostre esigenze, senza dover introdurre il grado di sgtmc.

### 4. Aiutante

Nella fascia degli aiutanti, il nostro Esercito - per esigenze legate, soprattutto, alla gestione dei militari di professione - ha introdotto delle novità. Il classico grado di aiutante sottufficiale (aiut) è stato posto alla base di tre altre funzioni che, partendo gerarchicamente dal più basso, sono: l'aiutante di SM (aiut SM), l'aiutante maggiore (aiutm) e l'aiutante capo (aiutc).

Per il momento, non è stato ritenuto prioritario prendere in considerazione queste tre ultime possibilità: per le necessità dei pompieri risulta più che sufficiente mantenere unicamente il grado di aiut.

### 5. Ufficiali

In funzione dell'inserimento del nostro servizio nell'ambito della protezione della popolazione, con tutto ciò che ne consegue, è stato introdotto tra i gradi dei pompieri quello di

tenente colonnello (ten col) per ciò che attiene alla carica del comandante di CP cat. A, quindi anche come Centro di soccorso di riferimento.

Viene pure introdotta la figura del tenente quartiermastro (qm). Crediamo sia questa l'occasione di concretizzare questa figura che di fatto sostituisce il furiere. Quindi con la nuovo organigramma viene soppresso il grado di furiere e introdotto il tenente quartiermastro.

### **Conseguenze**

Attualmente l'attribuzione dei gradi è legata alla nomina da parte del Municipio a una funzione specifica all'interno del proprio CP, il tutto sottoposto a ratifica da parte del DFE, il quale sorveglia che i precipui parametri contenuti nel Regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura (RLLI) siano rispettati.

I cambiamenti più evidenti si riassumono in un ampliamento delle funzione a livello degli ufficiali dei CS. In questo progetto si propone l'introduzione del grado di ten col per il comandante del CS. Ciò causa la conseguente assegnazione del grado di magg al vicecomandante del CS, lasciando "libero" il grado di cap. La nuova impostazione prevede perciò di assegnare questo grado a ufficiali che hanno competenze di valenza regionale e/o cantonale, come: l'ufficiale tecnico, il capo dell'istruzione e l'ufficiale chimico. I capi sezione con il grado di 1° tenente rimarrebbero nel numero definito dal RLLI.

Dal punto di vista finanziario non ci dovrebbero esserci importanti aumenti. Nell'ambito delle scale delle indennità per l'istruzione, picchetto e gratifiche, non dovrebbero risultare delle ricadute negative.

Altro tema affrontato è quello relativo agli effettivi dei Corpi pompieri. In effetti la riorganizzazione dei Corpi pompieri, e in modo particolare le conseguenze delle fusioni comunali, hanno comportato l'integrazione di diversi Corpi, con la costituzione di sezioni distaccate o sezioni pompieri di montagna, con l'inevitabile aumento degli effettivi. Motivo che ha richiesto un adeguamento degli effettivi fissando, per i centri di soccorso, un tetto massimo di 150 unità, questo per permettere l'accorpamento causato da eventuali future fusioni.

### **La revisione parziale del regolamento del corpo pompieri del Comune di Locarno**

L'attuazione di quanto descritto precedentemente sarà operata tramite la revisione parziale dell'attuale regolamento (vedi raccolta legislazione comunale no. 110.1).

L'operazione di revisione comporta pertanto l'aggiornamento e per converso l'adattamento delle diverse norme alla nuova situazione. Tale adattamento, per lo più di natura formale, concerne gli art. 6, 16, 18 e 22.

Un commento particolare è comunque necessario per le seguenti norme:

## **Art 6. Organizzazione**

Viene aggiornato il grado del comandante da maggiore a tenete colonello, del vice comandante da capitano a maggiore e introdotta la figura dell'ufficiale specialista, due unità di cui una per l'aspetto tecnico e una per l'istruzione con il grado di capitano.

Il grado di furiere vien abbandonato, introducendo al suo posto l'ufficiale quartiermastro, unico cambiamento che comporterà un maggiore costo per quel che attiene la gratifica annuale.

Due nuove funzioni; un sergente capo e due appuntati capo, anche in questo caso i maggiori oneri sono trascurabili.

Per quel che attiene la Sezione pompieri di montagna, si aggiorna l'effettivo da un minimo di 20 ad un massimo di 30 militi.

## **Art 16. Istruzione**

A livello nazionale, l'emanazione dei regolamenti e delle direttive non è più assunta dalla Federazione svizzera dei pompieri (FSP), ma dalla Coordinazione svizzera dei pompieri (CSP), massima istanza politica e tecnica che rappresenta di fatto i Cantoni, ai quali è demandato il compito della lotta contro gli incendi e danni della natura. Per questo motivo la CSP viene messa come prima istanza.

## **Art 18. Comando**

Con la soppressione del grado di furiere e l'introduzione dell'ufficiale quartiermastro con la funzione di contabile del Corpo, la formulazione di quest'articolo viene aggiornata.

## **Art 22. Retribuzioni**

### **Gratifiche annuali**

Come indicato precedentemente, le modifiche apportate alla scala gerarchica del Corpo pompieri non comportano, fatta eccezione per l'ufficiale quartiermastro, un maggiore onere significativo. In effetti le gratifiche del comandante, vice comandante e degli ufficiali subalterni (capitano, I° tenente e tenente) non beneficiano di nessuna differenziazione e aspetto importante anche di effettivo. Solo l'introduzione della nuova figura dell'ufficiale quartiermastro, alla stessa stregua degli ufficiali subordinati, comporta dagli attuali fr. 1'650.00 del furiere, un aumento a fr. 3'150.00, con un aumento di fr 1'500.00.

Anche le nuove figure di sergente capo e appuntato capo richiedono, come riconoscimento per la maggiore responsabilità, un aumento da fr 1'150.00 a fr 1'300.00 per il sergente capo (+ fr 150.00) e appuntato capo da fr 1'000.00 a fr 1'050.00 ( + fr 50.00).

### **Picchetti**

Per assicurare la prontezza d'intervento durante la fascia diurna lavorativa, il comando del Corpo ha suddiviso in due ben distinti gruppi il servizio del picchetto. Il primo durante i giorni lavorativi e il secondo durante la fascia notturna, fine settimana compresi. Per poter

retribuire equamente i militi di picchetto a dipendenza della loro disponibilità, si vuole introdurre la possibilità di frazionare l'indennità settimanale per ogni funzione.

Nell'ambito dei pompieri di montagna, l'esperienza acquisita nel corso degli anni ha dimostrato l'inutilità della retribuzione per attività di sorveglianza (paragrafo 4). Quest'opportunità aveva una sua ragione d'essere allorquando questo onere era assunto, nell'ambito di azioni di prevenzione, dal Comune. Da diversi decenni non viene più svolta e riconosciuta questa attività, motivo per il quale si propone di stralciarla.

### **Conclusioni**

La presente revisione parziale del regolamento costituisce la premessa per potere aggiornare la nostra organizzazione locale alle nuove disposizioni introdotte dalla legislazione superiore a far tempo dal prossimo 1° gennaio 2015.

Per tutti i motivi elencati precedentemente vi invitiamo pertanto a risolvere:

1. È adottata la revisione parziale del Regolamento del corpo pompieri del Comune di Locarno;

Con la massima stima.

Per il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario:

dr. avv. Carla Speciali

avv. Marco Gerosa

Allegato:

progetto revisione regolamento

***Questo messaggio municipale è trasmesso per esame e preavviso alla Commissione della legislazione.***

# **REGOLAMENTO DEL CORPO POMPIERI**

## **DEL COMUNE DI LOCARNO**

### **TITOLO PRIMO** **COSTITUZIONE**

#### **Art. 1<sup>3,4</sup>**

**1** Conformemente alla legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (in seguito LLI) è istituito un Corpo pompieri, comprendente una sezione pompieri di montagna, posto sotto la sorveglianza del Municipio.

**2** I pompieri urbani prestano la loro opera per la protezione di persone, bestiame e beni in tutti i casi di incendio, sinistri, inondazioni, catastrofi, ecc., che colpiscono l'abitato e nei casi di inquinamento, in particolare causati da sostanze chimiche, infiammabili o esplosive.

**3** La sezione pompieri di montagna interviene con provvedimenti di prevenzione e di lotta contro gli incendi di boschi e pascoli.

**4** Previo ordine del Municipio, i pompieri sono tenuti a prestare servizio secondo speciali disposizioni in occasione di manifestazioni pubbliche compatibilmente con il servizio di lotta contro gli incendi.

#### **Art. 2<sup>3,4</sup>**

Il Corpo dei pompieri urbani è classificato nell'organizzazione cantonale dei Corpo pompieri urbani (centro di soccorso cantonale categoria A).

### **TITOLO SECONDO** **ZONA D'INTERVENTO**

#### **Art. 3<sup>4</sup>**

Il comprensorio d'intervento del Corpo pompieri urbani di Locarno e della sezione pompieri di montagna è fissato dal Consiglio di Stato.

#### **Art. 4<sup>4</sup>**

In caso di necessità il Corpo pompieri interviene anche fuori dal comprensorio assegnato, unicamente dietro richiesta dei Dipartimenti competenti o dei corpi pompieri interessati o quando situazioni particolari lo impongono.

#### **Art. 5<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>I Comuni inclusi nel comprensorio d'intervento del Corpo pompieri urbani sono convenzionati con il Comune di Locarno per la ripartizione dei relativi oneri finanziari. La convenzione intercomunale deve essere sottoposta per la ratifica al Consiglio di Stato.

<sup>2</sup>Il costi di gestione della sezione pompieri di montagna sono separati da quelli del Corpo pompieri e sono ripartiti unicamente tra i Comuni del comprensorio d'intervento sulla base della specifica convenzione. La convenzione intercomunale deve essere sottoposta per la ratifica al Consiglio di Stato.

### TITOLO TERZO COMPOSIZIONE

#### Art. 6<sup>3,4,5</sup>

<sup>1</sup>Il Corpo pompieri di Locarno si compone dei seguenti quadri e militi:

- un comandante con il grado di ~~tenente colonello~~ maggiore;
- un vicecomandante con il grado di ~~capitano~~ maggiore;
- due ufficiali specialisti con il grado di capitano;
- un ufficiale subalterno con il grado di tenente/I tenente ogni 20-30 militi;
- un ufficiale quartiermastro;
- un aiutante sottufficiale;
- un sergente maggiore;
- ~~un~~ fuoriere;
- un sergente capo;
- quattro ~~cinque~~ sergenti;
- un caporale ogni 8-10 militi;
- due appuntati capo;
- pompieri da 60 a ~~100~~ 150 militi.

<sup>2</sup>La sezione pompieri di montagna si compone dei seguenti quadri e militi:

- un caposezione con il grado di aiutante sottufficiale;
- un sostituto del caposezione con il grado di sergente maggiore;
- due sergenti;
- un caporale ogni 8-10 militi;
- pompieri da 15 a ~~60~~ 30 militi.

#### Art. 7<sup>3</sup>

La distinzione ad appuntato può essere conferita a militi particolarmente meritevoli. Il numero degli appuntati non può tuttavia superare quello dei sottufficiali.

#### Art. 8<sup>3</sup>

La nomina dei pompieri e le eventuali promozioni sono di competenza del Municipio, su proposta del comandante del Corpo, e sono subordinate alla ratifica del Consiglio di Stato. Possono far parte del Corpo pompieri le persone d'ambo i sessi, di regola domiciliate nei Comuni convenzionati.

Il primo anno di servizio è considerato anno di prova.

**Art. 9<sup>3</sup>**

Nel Corpo pompieri sono ammesse persone che hanno un'età dai 18 ai 35 anni, dichiarati idonei da un medico di fiducia designato dal Dipartimento competente.

A partire dai 50 anni di età i pompieri devono essere sottoposti a una visita medica di controllo ogni 2 anni che attesti l'idoneità a svolgere il servizio nei corpi pompieri.

Il comandante del Corpo può ordinare, in ogni tempo, una visita medica di controllo, indipendentemente dall'età del milite.

L'età massima per appartenere al Corpo pompieri è fissata a 60 anni.

**Art. 10**

Le dimissioni devono essere motivate e inoltrate per iscritto al Municipio tramite il comandante del Corpo.

Chi è assente dal Comune per un periodo superiore a 6 mesi deve chiedere il relativo congedo al Municipio tramite il comandante del Corpo.

Le dimissioni come pure le destituzioni sono comunicate al Dipartimento competente per la ratifica.

**Art. 11**

Il Municipio può assumere personale in pianta stabile il quale è sottoposto al regolamento organico dei dipendenti comunali secondo uno specifico capitolato d'oneri.

**TITOLO QUARTO**  
**ISTRUZIONE****Art. 12**

Nel corso dell'anno devono essere tenute, sotto la direzione del comandante del Corpo e secondo le direttive del Dipartimento competente, delle esercitazioni periodiche teoriche e pratiche, necessarie a mantenere efficiente il Corpo pompieri.

**Art. 13<sup>3</sup>**

La partecipazione alle esercitazioni periodiche e ai corsi interni è obbligatoria per tutti i membri del Corpo pompieri.

**Art. 14**

Oltre alle esercitazioni periodiche il comando può ordinare dei corsi di perfezionamento e di formazione per gli specialisti del Corpo o per la formazione di istruttori cantonali e federali.

**Art. 15**

Il programma delle esercitazioni periodiche è allestito dal comandante del Corpo e deve essere inviato in forma preventiva, al Dipartimento competente per l'approvazione.



**Art. 16<sup>3,5</sup>**

I pompieri sono istruiti conformemente ai regolamenti ed alle prescrizioni della Coordinazione svizzera dei pompieri (CSP), della Federazione svizzera dei pompieri (FSP), della Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri e dei dipartimenti competenti (FCTCP).

**TITOLO QUINTO**  
**COMANDO**

**Art. 17**

Al comandante incombono i compiti dell'amministrazione generale del Corpo pompieri, dell'istruzione dei quadri e dei militi, della coordinazione e distribuzione dei servizi e dei picchetti e della direzione delle operazioni d'intervento.

Gli ufficiali e Suff coadiuvano il comandante nella condotta del Corpo, nell'istruzione e nei servizi speciali secondo sue direttive.

Un particolareggiato capitolato d'onori, sarà redatto all'intenzione degli interessati e portato a conoscenza dell'autorità di sorveglianza.

**Art. 18<sup>3,5</sup>**

Il comandante è responsabile dell'amministrazione ed è coadiuvato dal contabile (~~furiere o~~ aiutante ufficiale quartiermastro o ufficiale) del Corpo.

Il comandante deve informare il Municipio sulla parte amministrativa e finanziaria, nonché sull'attività del Corpo svolta durante l'anno.

Per queste incombenze saranno redatti all'intenzione dell'autorità di sorveglianza, un preventivo e un consuntivo annuale del Corpo.

**Art. 19<sup>3,4</sup>**

Il comandante coadiuva le autorità comunali per l'applicazione della LLI.

**TITOLO SESTO**  
**RETRIBUZIONI**

**Art. 20**

Le prestazioni dei militi del Corpo pompieri per interventi per incendi, allagamenti, inquinamenti, catastrofi, come pure per la partecipazione a corsi cantonali e federali d'istruzione sono a carico del Dipartimento competente, in conformità alle disposizioni del decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri.

**Art. 21**

Gli oneri per tutti gli altri servizi sono a carico di chi richiede l'intervento dei pompieri o ne trae un vantaggio.

**Art. 22<sup>2,3,4,5</sup>**

Per l'istruzione, le esercitazioni periodiche, per i corsi di perfezionamento e di formazione, come pure per i diversi servizi di picchetto, i membri del Corpo pompieri hanno diritto alle seguenti indennità lorde:

**1** Corpo pompieri urbani1. Gratifiche annuali

Comandante	fr. 6'000.-- annuali
Vicecomandante	fr. 4'000.-- annuali
Ufficiale	fr. 3'150.-- annuali
Aiutante	fr. 1'940.-- annuali
Sergente maggiore	fr. 1'650.-- annuali
<del>Furiere</del>	<del>fr. 1'650.-- annuali</del>
<del>Sergente capo</del>	<del>fr. 1'300.-- annuali</del>
Sergente	fr. 1'150.-- annuali
Caporale	fr. 1'080.-- annuali
<del>Appuntato capo</del>	<del>fr. 1'050.-- annuali</del>
Appuntato	fr. 1'000.-- annuali
<b><u>Autisti per veicoli pesanti (Pomp) fr. 930.-- annuali</u></b>	
Pompieri	fr. 870.-- annuali

2. Indennità per manovre annuali d'istruzione

Ufficiali	fr. 35.70 l'ora
Sottufficiali	fr. 33.-- l'ora
Appuntati	fr. 32.-- l'ora
Pompieri	fr. 29.30 l'ora

3. Picchetti

L'indennità viene proporzionalmente ridotta nel caso di picchetto di mezza giornata o inferiore

3.1 Picchetto settimanale per

ufficiali e Suff. sup.	fr. 213.-- la settimana
Picchetto settimanale per Suff.	fr. 117.-- la settimana
Picchetto settimanale per pompieri	fr. 75.-- la settimana

3.2 Picchetto autista

fr. 117.--la settimana

3.3 Picchetto festivo:

Suff capo-gruppo	fr. 128.-- per giornata
Pompieri f	fr. 106.-- per giornata

4. Lavori di manutenzione durante l'anno:

fr. 23.50.-- l'ora di lav.

5. Istruzione speciale (corsi annuali stabiliti dal Cantone o dal Cdt del Corpo)

Per le indennità fa stato il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato che stabilisce le indennità ai corpi pompieri.

<sup>2</sup>Sezione pompieri di montagna1. Gratifiche

Caposezione	fr. 1'940.-- annuali
-------------	----------------------

Sostituto caposezione	fr' 1'650.-- annuali
-----------------------	----------------------

Sergente	fr. 750.-- annuali
Caporale	fr. 450.-- annuali
Appuntato	fr. 350.-- annuali
Pompieri	fr. 300.-- annuali

2. Indennità per manovre

Caposezione	fr. 35.70 all'ora
Caposquadra e sostituto caposezione	fr. 33.-- all'ora
Capogruppo	fr. 32.-- all'ora
Pompieri	fr. 29.30 all'ora

~~3. Sorveglianze~~~~indistintamente fr. 106.-- al giorno~~~~43. Picchetto~~

indistintamente	fr. 56.50.-- al giorno
-----------------	------------------------

~~54. Lavori di manutenzione durante l'anno~~

	fr. 23.50.-- all'ora
--	----------------------

<sup>3</sup>Le indennità previste ai punti precedenti si ritengono stabilizzate per un indice ufficiale del costo della vita pari a 103.5 punti (indice base 100, maggio 1993).  
Fa stato la media degli indici degli ultimi 12 mesi calcolati alla fine di novembre di ogni anno. Esse sono adeguate ogni qualvolta l'indice subisce una variazione di almeno 5 punti.

<sup>4</sup>Il Dipartimento stipula polizze di assicurazione per la copertura contro gli infortuni e malattie contratte in servizio, per la protezione giuridica degli autisti, per la responsabilità civile per gli automezzi e i corpi pompieri, come pure per l'assistenza giuridica, riservandosi il diritto di regresso in caso di colpa grave. I relativi premi sono a carico dello Stato.

**Art. 23<sup>3</sup>**

In caso di assenza non adeguatamente motivata dei membri del Corpo pompieri da qualsiasi servizio comandato sarà effettuata una trattenuta sull'indennità fissa annua.

L'importo sarà determinato dal comando del Corpo, previa ratifica da parte del Municipio.

Le trattenute sono versate alla cassa del Corpo e restano a disposizione del comando per eventuali donazioni, passeggiate o manifestazioni pompieristiche.

Restano riservate le misure disciplinari previste dall'art. 28.

## **TITOLO SETTIMO** **MATERIALE E VEICOLI**

### **Art. 24**

Il Comune mette a disposizione del Corpo pompieri le autorimesse per i veicoli, i magazzini per la custodia e la manutenzione del materiale, i locali per gli spogliatoi e servizi per l'istruzione ed i picchetti comandati, come pure le infrastrutture necessarie.

### **Art. 25**

Il materiale come pure gli automezzi devono sempre essere in prontezza d'intervento. La manutenzione è curata dai responsabili designati dal comandante o dal Municipio.

### **Art. 26**

E' proibito utilizzare gli automezzi ed il materiale per scopi estranei al servizio pompieristico, salvo autorizzazione da parte del comandante o del Dipartimento competente o del Municipio.

### **Art. 27**

I pompieri sono tenuti a conservare in perfetto stato l'equipaggiamento personale ricevuto dal Dipartimento competente e dal Comune.

Essi sono responsabili della custodia degli effetti in loro possesso ed in casi di danneggiamento dovuti ad incuria o negligenza devono provvedere, a loro spesa, alla sostituzione del materiale.

L'uso degli effetti personali fuori servizio è vietato.

## **TITOLO OTTAVO** **MISURE DISCIPLINARI**

### **Art. 28**

La violazione dei doveri di servizio e delle disposizioni del presente regolamento comporta, a secondo della loro gravità, l'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari riservata, secondo il caso, l'eventuale azione penale:

- a) l'ammonimento;
- b) la multa fino a fr. 500.--;
- c) la sospensione dal servizio fino al massimo di un anno;
- d) l'espulsione.

L'applicazione delle misure disciplinari sarà preceduta da un'inchiesta nella quale sarà data al milite la possibilità di giustificarsi e di difendersi.

Tutti i provvedimenti devono essere motivati e comunicati per iscritto all'interessato.

I provvedimenti di cui alle lettere a) e b) fino a fr. 100.-- sono applicati inappellabilmente dal Municipio; contro quelli di cui alle lettere b) oltre i fr. 100.--; c) e d) è data all'interessato la facoltà di ricorrere al Consiglio di Stato entro i 15 giorni dalla loro notificazione.

## **TITOLO NONO** **ONORIFICENZE**

### **Art. 29**

Alla fine di ogni anno il comandante propone al Municipio le onorificenze da assegnare ai militi nel seguente modo e nella seguente misura:

- 15 anni di servizio: una gratifica annuale;
- 20 anni di servizio: una gratifica annuale;
- 25 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza;
- 30 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza;
- 35 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza;
- 40 anni di servizio: una gratifica annuale e l'onorificenza.

L'onorificenza è attribuita dalla Federazione cantonale ticinese dei Corpo pompieri.

## **TITOLO DECIMO** **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 30<sup>3</sup>**

Per quanto non è previsto dal presente regolamento fanno stato le disposizioni LLI e le direttive cantonali e comunali in vigore.

### **Art. 31**

Il presente regolamento abroga quello del 4 giugno 1973 e ogni precedente disposizione in materia contraria e incompatibile e entra in vigore con effetto retroattivo l'1.1.1988.

### **Art. 32<sup>1,3</sup>**

#### **Norme transitorie**

**abrogato**

Adottato dal Consiglio comunale di Locarno nella seduta del 27 giugno 1988.  
Approvato dal Dipartimento dell'interno con risoluzione no. 2705 del 10 gennaio 1989.

<sup>1</sup>Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 21 dicembre 1992.  
Approvata dal Dipartimento delle istituzioni con delega del Consiglio di Stato con risoluzione no. 130-RE-2692 del 14 gennaio 1994.

<sup>2</sup>Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 16 dicembre 1996.  
Approvata dal Dipartimento delle istituzioni con delega del Consiglio di Stato con risoluzione no. 128-RE-4602 del 21 gennaio 1997.

<sup>3</sup>Modifica adottata dal Consiglio Comunale con risoluzione del 19 febbraio 2001.  
Approvata dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. 128-RE-6714 del 28 maggio 2001.

<sup>4</sup>Modifiche adottate dal Consiglio Comunale con risoluzione del 13 giugno 2005.  
Approvata dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. 128-RE-8850 del 24 agosto 2005.

<sup>5</sup>Modifiche adottate dal Consiglio Comunale con risoluzione del xxx.  
Approvate dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. 128-RE-xxx del xxxxxx.